**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**LA CORTE DEI CONTI**

**SEZIONE TERZA GIURISDIZIONALE CENTRALE D'APPELLO**

composta dai magistrati:

| | |
|---|---|
| dott. Tammaro Maiello | Presidente |
| dott. Giovanni Comite | Consigliere |
| dott.ssa Oriella Martorana | Consigliere |
| dott.ssa Carola Corrado | Primo referendario relatore |
| dott.ssa Flavia D'Oro | Primo referendario |

ha pronunciato la seguente

**S E N T E N Z A**

nel giudizio di appello in materia pensionistica, iscritto al n. **60567** del registro di segreteria, promosso da:

- **INPS**, (codice fiscale 80078750587), con sede in Roma alla via Ciro il Grande n. 21, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso, in virtù di mandato speciale in calce al presente atto, sia congiuntamente che disgiuntamente, dagli avv. Sebastiano Caruso (codice fiscale CRSSST60L27E463R; posta elettronica certificata: avv.sebastiano.caruso@postacert.inps.gov.it), Lidia Carcavallo (codice fiscale CRCLDI68C66F839posta avv.lidia.carcavallo@postacert.inps.gov.it), PTTNNL60E49D665K; Antonella Patteri (codice fiscale posta elettronica certificata avv.antonella.patteri@postacert.inps.gov.it), Giuseppina Giannico (codice fiscale GNNGPP70B57D883T; posta elettronica certificata avv.giuseppina.giannico@postacert.inps.gov.it) e Sergio Preden (codice

fiscale PRDSRG72L16H501O; posta elettronica certificata: avv.sergio.preden@postacert.inps.gov.it) con elezione di domicilio presso l'Avvocatura Centrale INPS in Roma via Cesare Beccaria n. 29;

**-appellante-**

**contro**

- **XX XX XX** (C.F. XX) nato a XX XX) il XXX e residente in XX alla XX,

rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Celli (C.F. CLLPLA64A25H501Q; Fax: 0645435751; pec paolocelli@ordineavvocatiroma.org) ed elettivamente domiciliati presso l'Avv. Paolo Celli, con studio in Roma alla Via Luigi Rizzo n. 72;

**-appellato-**

e nei confronti del

**- MINISTERO DELLA DIFESA**, in persona del Ministro p.t. - Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri

**-appellato-**

**avverso**

la sentenza n. n. 74/2022 dalla Sezione Giurisdizionale della Corte dei conti per la regione Puglia, depositata il 08.02.2022 e non notificata

**Esaminati gli atti e documenti di causa**;

**Udito**, nell'udienza in data 14 maggio 2025, l'avv. Sergio Preden per l'appellante.

Ritenuto in

**F A T T O**

**1.** Con la sentenza n. 74/2022 la Sezione giurisdizionale per la regione Puglia

accoglieva il ricorso proposto dal sig. XX, che aveva chiesto la riliquidazione del trattamento pensionistico. Quest'ultimo, infatti, in servizio presso l'Arma dei Carabinieri e cessato dal servizio in data 01.05.2020, aveva rappresentato di essere transitato nei ruoli civili dell'Amministrazione della Difesa dal 1° gennaio 2013 e, quindi, INPS nel calcolo della propria pensione aveva applicato le norme previste per il personale civile, ai sensi dell'art. 112 DPR 1092/1973. Il ricorrente invece invocava per la quota retributiva l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973.

La sentenza riconosceva che il ricorrente alla data del 31.12.1995 era in servizio quale militare e aveva diritto sulla quota retributiva all'applicazione dell'aliquota del 2,445 %, con riliquidazione del trattamento pensionistico e diritto agli arretrati, costituiti dalle differenze con i ratei pregressi, maggiorati degli interessi e legali e del maggior importo differenziale della rivalutazione monetaria, calcolata annualmente secondo gli indici ISTAT.

**2.** Era proposto appello da parte di INPS avverso la sopra menzionata sentenza.

Il primo motivo d'impugnazione era rubricato "*Errata applicazione degli artt. 44, 54,41, e 112 del D.P.R. n. 1092/1973*".

Con tale motivo si censurava la sentenza ritenendola errata nella parte in cui reputava irrilevante la circostanza che al momento del congedo l'appellante fosse transitato nei ruoli civili, senza motivare tale irrilevanza.

L'ente invocava infatti l'applicazione dell'art. 112 DPR 1092/1973, che consente la riunione dei servizi prestati presso la stessa o diverse amministrazioni ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico, con conseguente applicazione delle norme sul personale civile.

Il secondo motivo d'appello era rubricato "*Violazione c/o falsa applicazione dell'articolo 54 - primo comma del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 e dell'articolo 1, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335*".

Con tale motivo si lamentava il riconoscimento del diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione sulla quota retributiva dell'aliquota del 2,445%. Sul punto erano richiamati passaggi della decisione delle SS.RR. n. 1/2021, in ordine al fatto che dovessero essere valorizzati solo gli anni effettivi di servizio prestati fino al 31.12.1995 e con applicazione dell'aliquota del 2,44%.

In conclusione, l'ente chiedeva: «*l'annullamento della sentenza impugnata e la reiezione di tutte le domande formulate dall'assicurato;*

*in subordine, dichiarare che l'assicurato ha diritto alla riliquidazione del trattamento pensionistico con applicazione alla parte retributiva della pensione l'aliquota annua di rendimento del 2,44% per gli anni di servizio utile maturato sino al 31.12.1995.*

*con le conseguenze di legge in ordine alle spese processuali*».

**3.** In data 26 maggio 2023 era depositata la memoria per il sig. XX, che rappresentava di avere, alla data del 31.12.1995, un servizio utile di 16 anni e 6 mesi, giusta modello SM5007. La circostanza che nel 2013 fosse transitato nel ruolo civile non gli avrebbe fatto perdere il diritto al riconoscimento dell'art. 54 del D.P.R. 1092/1973, con l'applicazione del coefficiente pari al 2,44% come statuito dalla sentenza a Sezioni Riunite della Corte dei Conti del Lazio, in quanto alla data del 31.12.1995 era un militare operativo a tutti gli effetti.

La questione oggetto del giudizio era l'applicazione dell'art. 54 DPR 1092/1973, e il coefficiente al 44% dovrebbe essere applicato a tutti i militari i cui trattamenti pensionistici sono stati liquidati con il sistema misto, al di là dell'anzianità raggiunta al 31.12.1995 e, nello specifico, dovrebbe trovare applicazione in favore del Sig. XX. Infatti si evidenziava che il DPR n. 1092, risalente al 1973, si limita a prevedere solo l'aliquota di rendimento al raggiungimento del 15° anno d'anzianità perché questa era, all'epoca della sua emanazione, il minimo pensionabile. Non vi sarebbe neanche nessuna incompatibilità con la legge n. 335/1995.

Pertanto, nel caso che ci occupa, alla data del 31.12.1995, l'anzianità di servizio del militare, collocato a riposo con più di 20 anni di anzianità a fine servizio, era compresa tra i 15 e i 20 anni, per cui ai fini del calcolo della quota *"retributiva"* (le due sotto quote della quota A, ultima retribuzione sino al 31.12.1992, e media delle retribuzioni dal 31.12.1992 al 31.12.1995) della sua pensione si applica l'aliquota del 44%, in quanto ai sensi dell'art. 54, comma 2, essa trova applicazione indifferenziata per la valorizzazione dei periodi di servizio che si estendono dal minimo prescritto (15 anni) a tutto il primo ventennio di servizio (art. 54, comma 2, del citato d.p.r.).

L'appellato affermava che l'INPS aveva impugnato la sentenza n. 74/2022 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia con l'intento di ottenere la riforma della stessa ovvero la disapplicazione dell'art. 54 del T.U. 1092/1973. Posto che, in ragione anche del pronunciamento delle Sezioni Riunite della Corte dei conti, sarebbe chiara la debenza dell'aliquota di cui all'art. 54 del T.U. 1092/1973 (debenza riconosciuta anche dalla stessa Inps in una recentissima nota interna) si insisteva per il rigetto dell'appello de quo.

Si chiedeva quindi «*la conferma della sentenza gravata ed il riconoscimento dell'art. 54 con l'applicazione del coefficiente annuo pari al 2,44% come statuito dalla sentenza a Sezioni Riunite della Corte dei Conti del Lazio ed indicato nella sentenza n. 74/2020 della Sezione Giurisdizionale per la Regione Puglia della Corte dei Conti*».

**4.** In data 7 maggio 2025 era depositato dall'appellato un'ulteriore memoria, nella quale ribadiva le proprie ragioni e, in particolare, affermava che il vero *discrimen* tra l'applicabilità dei due coefficienti (di cui all'art. 44 e 54) dovrebbe essere la natura della funzione svolta dal personale incaricato.

Se il dipendente fa parte del personale militare allora, a prescindere dall'effettiva anzianità contributiva, troverà applicazione nei suoi confronti il coefficiente di cui all'art. 54 del D.P.R. 1092/1973. Erano contestate integralmente le tesi addotte dall'INPS.

**5.** All'udienza del 14 maggio 2025 era presente INPS che ribadiva la questione relativa al fatto che l'appellato al momento del pensionamento non era più un militare e richiamava le sentenze n. 55/2024 della Sezione d'appello siciliana e la n. 25/2025 della Sezione centrale III d'Appello.

Al termine della discussione, la causa era trattenuta in decisione.

Considerato in

**DIRITTO**

**1.** Verificata la sussistenza delle notifiche dell'appello e del decreto di fissazione udienza nei confronti del Ministero della Difesa e constatata la mancata costituzione, deve essere dichiarata la contumacia di tale amministrazione, che peraltro in prime cure affermava essere la materia di esclusiva competenza dell'INPS.

**2.** Con il primo motivo d'appello, INPS lamentava il fatto che il giudice di primo grado avesse ritenuto di applicare l'art. 54 DPR 1092/1973 all'appellato, che era transitato nei ruoli civili con decorrenza 01.01.2013, ritenendo irrilevante che al momento del congedo fosse in servizio nei ruoli civili. Secondo l'ente, infatti, opererebbe a favore del pensionato l'art. 112 DPR 1092/1973, che consente la riunione dei servizi prestati ai fini del conseguimento di un unico trattamento pensionistico. Conseguentemente, all'appellato, transitato nei ruoli civili, dovrebbe applicarsi l'art. 44 DPR 1092/1973 previsto per il calcolo della pensione del personale civile.

Il motivo è fondato.

L'art. 112 del DPR n.1092/1973 prevede che «*Il dipendente che abbia prestato, presso la stessa o presso diverse amministrazioni statali, servizi per i quali è previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato ha diritto alla riunione dei servizi stessi, ai fini del conseguimento di un unico trattamento di quiescenza sulla base della totalità dei servizi prestati e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione dal servizio*».

Sulla base dell'art. 112 appena riportato si ha diritto a un unico trattamento pensionistico, considerando la totalità dei servizi, e secondo le norme applicabili in relazione alla definitiva cessazione. Pertanto sulla base di detta norma deve tenersi conto delle norme applicabili alla cessazione del servizio in relazione ai servizi prestati.

Tra le norme applicabili vi è l'art. 1, comma 12, l. 335/1995, secondo il quale: «*Per i lavoratori iscritti alle forme di previdenza di cui al comma 6 che alla data del 31 dicembre 1995 possono far valere un'anzianità contributiva*

*inferiore a diciotto anni, la pensione è determinata dalla somma:*

*a) della quota di pensione corrispondente alle anzianità acquisite anteriormente al 31 dicembre 1995 calcolata, con riferimento alla data di decorrenza della pensione, secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla predetta data;*

*b) della quota di pensione corrispondente al trattamento pensionistico relativo alle ulteriori anzianità contributive calcolato secondo il sistema contributivo*».

Dal quadro normativo deriva che si ha diritto a un trattamento pensionistico unico con cumulo dei servizi secondo le norme applicabili al momento della cessazione dal servizio. Tra le norme applicabili vi è quella che ha previsto il c.d. sistema misto e per esso ha stabilito che la quota retributiva debba essere calcolata secondo il sistema retributivo previsto dalla normativa vigente precedentemente alla data del 31.12.1995.

Stabilito dunque che la quota retributiva deve essere calcolata con il sistema retributivo, occorre chiarire se applicare al momento della cessazione quello che alla data del 31 dicembre 1995 era vigente per il personale militare o quello per il personale civile.

Se è pur vero che a quella data gli anni maturati in servizio, nel caso dell'appellante, risultano maturati da militare, al momento della definitiva cessazione dal servizio il transito nei ruoli civili fa sì che debbano applicarsi le norme sul personale civile. In considerazione del coordinamento tra l'art. 112 DPR 1092/1973, che valorizza la data di cessazione del servizio per il sistema normativo da applicare, e l'art. 1, comma 12, l. 335/1995 è da ritenersi applicabile il sistema previsto dalle norme sul personale civile. Infatti in

entrambi i sistemi, rispettivamente, l'art. 44 e l'art. 54 DPR 1092/1973 prevedono aliquote da applicarsi alla base pensionabile che, ai sensi dell'art. 43 e dell'art. 53 medesimo DPR, ha come riferimento l'ultimo stipendio, paga o retribuzione.

Come chiarito dalla giurisprudenza di questa Sezione, in relazione a una diversa questione, «*Conseguentemente, sotto l'aspetto tecnico-giuridico, la lettura, obbligatoriamente coordinata, degli artt. 53 e 54 del T.U. n. 1092/1973, impone di esprimere la misura del trattamento attraverso le aliquote di rendimento previste e logicamente correlate alla qualifica e al grado maturati dal militare/lavoratore alla data della cessazione dal servizio. Le aliquote di rendimento, dette anche coefficienti di rendimento, costituiscono il parametro di riferimento per la determinazione delle quote A e B di pensione nel sistema retributivo e traducono la retribuzione alla cessazione e quella media degli ultimi anni in pensione. Queste, rappresentano una frazione specifica e determinata della retribuzione, che nel caso della quota A corrisponde, per dettato normativo (artt. 43 e 53 T.U. 1092/1973), "all'ultimo stipendio o all'ultima paga (...) integralmente percepiti".*

*Rebus sic stantibus, la legge non ammette effetti dissociativi (dettati ex post da calcoli di convenienza) tra stipendio o paga percepiti alla cessazione, categoria, qualifica e grado causa di quella retribuzione e aliquote di trasformazione previste per quella qualifica, grado e categoria stipendiale*».

Nel caso del transito nei ruoli civili non può che concludersi quindi per l'applicazione del sistema previsto per il personale civile, perché altrimenti si determinerebbe l'applicazione del sistema previsto per i militari rispetto alla

retribuzione percepita da personale civile. Conseguentemente, nel caso di specie non deve essere applicato l'art. 54 DPR 1092/1973.

Tale conclusione trova riscontro anche nella giurisprudenza d'appello, secondo la quale «*l'appellato, cessato dal servizio come civile, non può vantare alcun diritto alla riliquidazione della pensione con applicazione del computo più favorevole previsto dall'art. 54 del DPR n. 1092/1973 che espressamente disciplina la pensione spettante al personale militare*» (sez. Appello Sicilia, n. 55/2024).

**3.** In conclusione, deve ritenersi accolto nei termini sopra illustrati il primo motivo d'appello formulato da INPS, con assorbimento del secondo motivo e con riforma dell'impugnata sentenza.

**4.** Considerata la particolarità della questione trattata e sussistendo poca giurisprudenza d'appello sul punto, si ritiene di compensare le spese.

**P.Q.M.**

La Corte dei Conti, Sezione terza centrale giurisdizionale d'appello, definitivamente pronunciando, così decide:

- dichiara la contumacia del Ministero della difesa;

- accoglie il primo motivo d'appello, con assorbimento del secondo motivo e con riforma dell'impugnata sentenza di primo grado;

- compensa le spese.

Manda alla Segreteria per i successivi adempimenti.

Così deciso in Roma nelle camere di consiglio in data 14 maggio 2025 e 5 giugno 2025.

L'Estensore — Il Presidente

*Carola Corrado* — *Tammaro Maiello*

(firma digitale) (firma digitale)

DECRETO

Il Collegio, ravvisati i presupposti applicativi dell'art. 52, del d.lgs. 196/2003,

dispone

che a cura della Segreteria venga apposta l'annotazione di cui al comma 3, di detto art. 52, a tutela delle parti private.

Il Presidente

Tammaro Maiello

"F.to digitalmente"

Depositata in Segreteria il 10/06/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"

In esecuzione del provvedimento del Collegio, ai sensi dell'art. 52, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, in caso di diffusione, omettere le generalità e gli altri dati identificativi della parte privata e del suo dante causa.

Roma, lì 10/06/2025

Il Dirigente

"F.to digitalmente"